NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

GIUDICE DEL LAVORO DESIGNATO DOTT.SSA SAIONI

PROCEDIMENTO N. 6202-1/2016 R.G.

*

La prof.ssa Katia SGRO' ha proposto con l'avv. Fabio Rossi ricorso di merito, con contestuale richiesta di provvedimenti cautelari, rubricato al n. 6202-1/2016 R.G. – Tribunale Lavoro di Milano contro il MIUR – USR Lombardia – Ambito Territoriale di Milano e la Scuola Media Statale via Moscati-Mameli di Milano per l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia, ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art.40 comma 1 ult. cpv ("*Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge*) e comma 3 *quinquies* ("*Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile*") del d.lgs. 165/01, della disposizione di cui alle "*Note comuni*" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che "*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile";* con conseguente accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2001/02 all'a.s. 2014/15 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condanna dell'amministrazione scolastica al relativo inserimento di punti 42 nella citata graduatoria per la mobilità nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità.

La medesima docente ricorrente ha chiesto, altresì, che in fase di merito, vengano confermate o, comunque, emesse in fase di merito, le suddette pronunzie di accertamento e di condanna in materia di mobilità ed, ulteriormente, che venga accertato e dichiarare il proprio diritto ad avere computati "*agli effetti della progressione di carriera*", ai sensi degli artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94, gli anni di servizio svolti presso il citato istituto paritario dall'a.s. 2001/02 all'a.s. 2014/15, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica all'adozione nei suddetti termini del relativo decreto di ricostruzione di carriera.

Il Giudice del Lavoro designato – dott.ssa Saioni, con provvedimento del 4/7/2016, ritenuta l'opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti della Regione Sicilia che potrebbero risultare pretermessi dall'eventuale accoglimento delle domande cautelari, ha ordinato la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale MIUR.

In esecuzione del citato provvedimento giurisdizionale viene pubblicato sul sito *internet* istituzionale del MIUR – Sezione notificazioni per pubblici proclami, in allegato al presente avviso il ricorso integrale unitamente al decreto di fissazione di udienza del 6/6/2016, al successivo provvedimento del 4/7/2016 con cui è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio.

Tutto quanto sopra si notifica ai docenti inseriti nelle graduatorie per le operazione di mobilità relative all'a.s. 2016/17 – classe di concorsoA059 "*Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali nella Scuola Media"* - i quali hanno espresso le medesime

preferenze territoriali indicate dalla ricorrente, come da elenco parimenti pubblicato in allegato e, in particolare, ai docenti della citata classe di concorso interessati all'assegnazione di sede definitiva nella Regione Sicilia.

La trattazione dell'istanza cautelare è fissata per il giorno 20 luglio 2016.

L'udienza di merito è fissata per il 12 ottobre 2016.

AVV. FABIO ROSSI

(firma digitale)